



INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Conoscenza del regolamento

Art. 3 – Accesso alle strutture

Art. 4 - Gestione utenze

Art 5 – Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE

Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione

Art. 7 – norme di comportamento

CAPO III ALLOGGI AUTONOMI

Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi

Art. 9 – norme di comportamento

CAPO IV - SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la regole di condotta e di gestione degli ambienti cui devono attenersi le persone che sono autorizzate dal Comune di Livorno all'ingresso in sistemazioni di emergenza abitativa ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato dal Comune di Livorno.

Ogni ospite è pertanto tenuta/o alla conoscenza ed al rispetto del presente Regolamento.

Per sistemazioni di emergenza abitativa (d'ora in poi genericamente “struttura/e”) si intendono locali, ambienti, alloggi destinati dall'Amministrazione comunale all'emergenza abitativa, nello specifico:

- alloggi in coabitazione pubblici o privati in disponibilità al Comune destinati a singoli o a nuclei familiari;
- alloggi autonomi pubblici o privati in disponibilità al Comune destinati a persone singole o a nuclei familiari
- Centro Homeless e Casa donne (Centri di accoglienza).

Art. 2 – Conoscenza del regolamento

Ogni ospite delle strutture al momento dell'ingresso dovrà sottoscrivere il presente regolamento e ne riceverà copia.

Gli ospiti di Casa donne e Centro Homeless dovranno altresì conoscere e sottoscrivere il regolamento di dettaglio previsto per le rispettive strutture dai soggetti gestori. In caso di contrasto normativo prevale il presente regolamento.

Il Regolamento è altresì affisso presso ogni struttura destinata all'emergenza abitativa.

Coloro che sono in carico al servizio sociale professionale dovranno altresì sottoscrivere insieme all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo e al servizio sociale ed al responsabile/referente di struttura, un “contratto collaborativo” in cui verranno delineati gli obiettivi da raggiungere all'interno del progetto personalizzato finalizzato alla risoluzione delle problematiche che potranno essere presenti.

Al controllo del rispetto del regolamento è deputato il personale dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, il personale che eventualmente ha assunto la gestione della struttura nonché il personale che svolge il servizio di sostegno e controllo per le strutture destinate all'emergenza abitativa in gestione diretta dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo (per identificare tale personale, d'ora in poi “operatori”).

La sottoscrizione del regolamento da parte dell'ospite comporta la sua conoscenza e l'integrale accettazione del suo contenuto. Il rifiuto di sottoscrizione del regolamento comporta la decadenza dall'autorizzazione all'accesso alla sistemazione abitativa.

Art. 3 – Accesso alle strutture

Possono dimorare in struttura esclusivamente i soggetti autorizzati. E' vietata la cessione del posto letto o dell'alloggio assegnato, anche parziale. La violazione di tale divieto comporta la decadenza dall'autorizzazione.

Al momento dell'ingresso saranno consegnate le chiavi della struttura che dovranno essere custodite con diligenza e non potranno essere consegnate a soggetti terzi non autorizzati. Al momento dell'uscita dalla struttura tutte le copie delle chiavi dovranno essere riconsegnate al personale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli od ispezioni nelle strutture in qualsiasi momento. Nello specifico potranno accedere alle strutture il personale del Comune di Livorno nonché gli operatori.

Le persone inserite nelle strutture dovranno sempre consentire l'accesso. Gli accessi hanno come obiettivo la verifica del rispetto delle norme regolamentari e dello stato manutentivo della struttura. La data e l'ora dell'accesso sarà ordinariamente concordato.

Qualora dopo tre ripetuti tentativi consecutivi, tramite visita o contatto telefonico, sia impossibile

accedere alla struttura o contattare l'ospite gli operatori sono tenuti a segnalare all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo lo stato di irreperibilità dello stesso. L'ingiustificato rifiuto a consentire l'accesso costituisce violazione del presente regolamento e il suo perdurare motivo di decadenza di diritto di usufruire dell'alloggio o del posto letto.

Il beneficiario della sistemazione dovrà consentire l'accesso per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le chiavi di accesso alla struttura saranno detenute oltre che dal beneficiario anche dagli operatori e dalla proprietà. In caso di necessità od urgenza per impedire danni all'immobile o per motivi di sicurezza, la proprietà e/o i soggetti incaricati dalla stessa, potranno accedere all'immobile, anche senza il consenso del beneficiario.

Il beneficiario dovrà permettere l'esecuzione dei lavori che si rendono necessari. La mancata collaborazione potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione.

Nel caso in cui sia effettuato un cambio di serratura, il beneficiario è obbligato a consegnare una copia della chiave agli operatori e alla proprietà.

Art. 4 – Gestione utenze

1. L'ospite al momento dell'ingresso in struttura e dell'uscita deve registrare la lettura dei diversi contatori; copia della lettura deve essere fatta pervenire agli operatori.

2. Nel caso in cui le spese delle utenze siano a carico del Comune ogni ospite è tenuto ad un uso responsabile dei consumi domestici (luce, acqua, gas, etc) ed è invitato ad utilizzare gli elettrodomestici seguendo le fasce orarie di consumo più economiche, nel tentativo di contenere le spese per le utenze.

3. Nelle strutture in coabitazione in cui l'utenza è intestata ad uno degli ospiti, le persone/i nuclei familiari inseriti sono tenuti al pagamento della quota loro spettante, calcolata ripartendo la fattura/bolletta in proporzione alla composizione numerica del nucleo. I pagamenti dovranno essere effettuati con puntualità entro i termini di scadenza.

Il personale con il consenso degli utenti potrà accantonare somme dagli stessi versati da utilizzare per il pagamento delle utenze. La somma accantonata dagli operatori per conto degli utenti non potrà superare gli €. 500.

Al momento dell'uscita dalla struttura la persona/il nucleo familiare dovrà anticipare il versamento della quota a suo carico per il periodo di permanenza, calcolata sulla media dei consumi del periodo, al personale che lo consegnerà all'intestatario dell'utenza al momento dell'arrivo della fattura. Il personale procederà a verificare a conguaglio la cifra effettivamente spettante, provvedendo a richiedere all'interessato l'eventuale maggiore spesa o a restituire all'interessato la somma eventualmente versata in eccedenza.

4. Negli alloggi autonomi le utenze sono intestate agli utilizzatori. Sono a carico degli utilizzatori i consumi nonché le spese di manutenzione ordinaria degli impianti (es. controllo caldaia revisione e pulizia).

Art. 5 - Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

Al momento del rilascio della struttura i soggetti interessati dovranno provvedere a sgomberare e pulire gli spazi assegnati, lasciandoli liberi dalle cose di loro proprietà.

Gli ambienti assegnati dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni presenti al momento dell'ingresso, salvo il naturale deperimento per l'uso.

Laddove vengano lasciati/abbandonati degli oggetti personali, all'interno o all'esterno della struttura, questi saranno gettati/smaltiti decorsi 7 giorni dall'uscita. I proprietari dei beni non potranno vantare alcuna pretesa o risarcimento per tale smaltimento.

La data di rilascio dovrà essere concordata con il personale con un preavviso di almeno sette giorni al fine di programmare il sopralluogo per la verifica della conformità dello stato degli ambienti

assegnati.

Nel caso di abbandono della struttura gli oggetti e i beni ivi rinvenuti saranno gettati/smaltiti entro 7 giorni decorrenti dal momento della decadenza dall'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti in ragione delle violazioni delle norme regolamentari.

CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE

Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione

E' vietato:

- a) introdurre all'interno della struttura bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti o da taglio e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) fumare in tutti gli spazi interni della struttura, all'infuori di quelli specificamente concordati con il personale dell'equipe del sostegno all'abitare;
- c) destinare ad esclusivo uso personale qualsiasi parte degli spazi comuni, occupandoli con oggetti personali che possono impedirne o limitarne l'uso da parte delle/degli altre/i ospiti;
- d) introdurre/detenere animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- e) detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, all'interno e all'esterno della struttura (comprese bombole del gas);
- f) effettuare scritte e affissioni non autorizzate, all'interno e all'esterno della struttura;
- g) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
- h) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti. L'ospite è tenuto a smaltire correttamente i propri rifiuti ordinari, rispettando le regole per la raccolta differenziata, ed ingombranti, avvalendosi del servizio pubblico di smaltimento rifiuti o provvedendovi autonomamente, con eventuali oneri a proprio carico, qualora non possa accedere a tale servizio.
- i) rispettare le regole di organizzazione/gestione degli spazi comuni o riservati stabilite dal personale (a titolo esemplificativo luoghi dove stendere i panni, gestione lavatrici, orario televisione, ecc.).

Art. 7 – norme di comportamento

Gli ospiti delle strutture sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) avere cura della propria igiene personale e di quella dei propri figli, ove presenti;
- b) tenere in ogni momento una condotta corretta e rispettosa delle esigenze delle/degli altre/i ospiti e del personale quando presente in struttura;
- c) rispettare le norme di civile convivenza e tutelare la propria ed altrui intimità, evitando tutto ciò che può arrecare disturbo (a titolo esemplificativo: sbattere le porte, trascinare sedie e tavolo, usare toni di voce alti, tenere alto il volume degli apparecchi radio-televisivi, ecc.);
- d) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento; l'ospite è tenuto al risarcimento del danno arrecato;
- e) curare l'igiene e la pulizia degli ambienti assegnati e degli spazi comuni secondo la programmazione delle pulizie definita dal personale;
- f) comunicare agli operatori la condizione di malattia contagiosa o trasmissibile, al fine di permettere di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione del rischio di contagio ad altri ospiti;
- g) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- h) appropriarsi od utilizzare beni privati altrui e consumare generi alimentari altrui senza

consenso; il furto commesso all'interno della struttura determina la decadenza dall'autorizzazione; nel caso di denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;

- i) non devono disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso i componenti il proprio nucleo familiare, altri ospiti, il vicinato o verso gli operatori; nel caso di denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;
- j) comunicare agli operatori l'eventuale assenza e la data di rientro prevista. L'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; l'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione;
- k) non sono consentite visite all'interno delle strutture; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale;
- l) è vietato audio-registrare e video-registrare persone e luoghi e divulgarne il contenuto senza autorizzazione, nonché l'installazione di telecamere esterne ed interne senza autorizzazione.

CAPO III ALLOGGI AUTONOMI

Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi

E' vietato:

- a) introdurre/detenere all'interno dell'alloggio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) introdurre/detenere animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- c) introdurre/detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, comprese bombole del gas;
- d) effettuare scritte e affissioni non autorizzate; è consentito appendere quadri, specchi, appendiabiti, mensole, pensili bagno e cucina.
- e) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
- f) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti; il nucleo autorizzato è tenuto a smaltire correttamente i propri rifiuti ordinari, rispettando le regole per la raccolta differenziata, ed ingombranti, avvalendosi del servizio pubblico di smaltimento rifiuti o provvedendovi autonomamente, con eventuali oneri a proprio carico, qualora non possa accedere a tale servizio.
- g) Il nucleo autorizzato ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria/revisione dell'impianto termico e di conservare con diligenza la documentazione relativa all'impianto, nonché quella attestante l'avvenuta revisione periodica. Copia della documentazione dovrà essere consegnata agli operatori. L'omessa consegna agli operatori della documentazione attestante l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge, sarà interpretata come omesso adempimento e comporterà la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 9 – norme di comportamento

Le persone/i e nuclei familiari inserite/i sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento; l'ospite è tenuto al risarcimento del danno arrecato;
- b) curare l'igiene e la pulizia dell'alloggio;
- c) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- d) non devono disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso i componenti il proprio nucleo familiare, verso il vicinato o gli operatori; nel caso di

- denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;
- e) comunicare agli operatori l'eventuale assenza dall'alloggio e la data di rientro prevista; l'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; l'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione;
 - f) l'ospitalità temporanea di terze persone (con pernottamento) deve essere autorizzata; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale; è consentita la visita occasionale diurne di parenti o amici.

CAPO IV SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni

I comportamenti contrari al presente Regolamento verranno segnalati dal personale all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

In relazione alla gravità o al reiterarsi della violazione del regolamento, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:

- **richiamo scritto;**
- **sospensione temporanea**, per un periodo variabile da 3 a 60 giorni;
- **decadenza** dall'autorizzazione.

Il richiamo scritto viene disposto di norma dagli operatori e comunicato al Comune, il quale, qualora le condotte in violazione delle norme di regolamento siano reiterate, potrà avviare il procedimento di decadenza. La lievità della violazione delle norme non potrà essere addotta a giustificazione qualora la violazione sia ripetuta nel tempo od immotivata.

In caso di grave violazione delle norme del regolamento il Comune potrà sospendere immediatamente l'autorizzazione, con contestuale avvio del procedimento di decadenza.

In caso di grave violazione delle norme regolamentari, il personale incaricato della gestione e/o del controllo delle strutture potrà allontanare immediatamente l'ospite, sospendendone l'autorizzazione, avvalendosi se necessario del supporto delle Forze dell'ordine. Per l'allontanamento/sospensione, in casi di urgenza a provvedere, non è richiesta la forma scritta. Del provvedimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comune per la conferma/revoca dello stesso e/o l'avvio del procedimento di decadenza.